



DELIBERAZIONE N° 1479
SEDUTA DEL 4 DIC. 2014

POLITICHE DELLA PERSONA
DIPARTIMENTO

OGGETTO: DGR n. 1359 del 7 novembre 2014. Correzione errore materiale.

Relatore **PRESIDENTE**

La Giunta, riunitasi il giorno 4 DIC. 2014 alle ore 13,30 nella sede dell'Ente,

			Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello PITTELLA	Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI	Vice Presidente		X
3.	Aldo BERLINGUER	Componente	X	
4.	Raffele LIBERALI	Componente		X
5.	Michele OTTATI	Componente	X	

Segretario: Avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 4 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegato

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE			
O Prenotazione di impegno N°	Missione.Programma	Cap.	per €
O Assunto impegno contabile N°	Missione.Programma	Cap.	
Esercizio	per €		
IL DIRIGENTE			

Atto soggetto a pubblicazione (X) integrale () per estratto

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA** la L.R. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernete la “Riforma dell’organizzazione regionale”
- VISTE** la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale e la D.G.R. n. 2903 del 13 dicembre 2004, disciplina dell’iter procedurale delle proposte di deliberazione della Giunta, come modificata dalla successiva D.G.R. n. 637 del 03.05.06;
- VISTA** la D.G.R. n. 227 del 19.02.2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”;
- VISTA** la deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con la quale l’esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” a parziale modifica della D.G.R. n. 227/2014;
- VISTA** la D.G.R. n. 694 del 10.06.2014 di dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della presidenza della giunta e della giunta regionali. Nonché individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati;
- VISTA** la Legge di Bilancio regionale anno 2014 n. 9 del 30/4/2014;
- VISTA** la Legge regionale n. 7 del 30/4/2014 “Collegato alla legge di bilancio 2014/2016”;
- VISTA** la Legge regionale n. 8 del 30/4/2014 “Legge di Stabilità regionale 2014”;
- VISTO** Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 dicembre 2013 di nomina dell’Assessore al Dipartimento Politiche della Persona;
- VISTA** la D.G.R. n. 231 del 19.02.2014 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona;
- VISTO** l’art. 15 della legge regionale n. 8 del 30 aprile 2014, che prevede la promozione della costituzione di un’apposita fondazione di partecipazione per la ricerca scientifica in ambito socio-sanitario;
- VISTA** la DGR n.1028 del 27 agosto 2014 con la quale è stato approvato lo schema dello statuto della “**Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica**”;
- DATO ATTO** che la IV Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 9 ottobre 2014, e la I Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 29/10/2014, hanno espresso il loro parere, ai sensi del citato art.15 della LR n.8/2014, sullo schema di statuto di cui alla citata DGR 1028/2014;

VISTA la D.G.R. n.1359 del 7 novembre 2014 con la quale, sulla base dei pareri resi dalla I e dalla IV Commissione Consiliare Permanente, è stato approvato in via definitiva lo statuto della citata Fondazione;

CONSIDERATO che per mero errore materiale si è verificato un'errata allegazione dello schema di statuto;

RITENUTO necessario procedere alla correzione di tale errore materiale, allegando alla presente la versione definitiva dello Statuto della "**Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica**", quale risultante dal procedimento amministrativo avviato con la DGR n.1028 del 27 agosto 2014 e conclusosi con la D.G.R. n.1359 del 7 novembre 2014;

DATO ATTO che la versione dello Statuto della **Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica**", allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di esso, sostituisce in toto l'allegato alla D.G.R. n.1359 del 7 novembre 2014;

*SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL RAMO E
AD UNANIMITÀ DI VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE;*

DELIBERA

Per le considerazioni e motivazioni espresse in premessa che si intendono richiamate quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:


1. **DI APPROVARE** la correzione dell'errore materiale occorso nell'allegazione dello schema di Statuto della "**Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica**", quale risultante dal procedimento amministrativo avviato con la DGR n.1028 del 27 agosto 2014 e conclusosi con la D.G.R. n.1359 del 7 novembre 2014, sostituendo in toto lo schema di Statuto allegato alla citata D.G.R. n.1359/2014, con quello allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale di esso.
2. **DI DELEGARE** il Dipartimento Politiche della Persona all'adozione di successivi provvedimenti esecutivi della presente deliberazione.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.


Nicola Coviello

IL DIRIGENTE GENERALE


Donato Patrucci

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge

STATUTO
DELLA
“FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA”

TITOLO I
COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1 – Costituzione, sede, durata.

1. È costituita ai sensi dell'art.15 della Legge Regionale n.8 del 30 Aprile 2014, la "*Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica*", di seguito denominata "**Fondazione**", con sede legale in Potenza presso la Regione Basilicata, con prima sede operativa presso l'IRCCS CROB di Rionero in Vulture ed altre sedi operative presso le Aziende Sanitarie Regionali. Sedi di rappresentanza, delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'Estero onde svolgere in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione.
2. La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata "**BRB**".
3. La Fondazione ha la durata di anni 15 rinnovabili.
4. La Fondazione non ha fini di lucro, non distribuisce utili e risponde ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dal codice civile e dalla normativa speciale.

Art. 2 – Finalità.

1. La Fondazione persegue le finalità di promuovere, coordinare e realizzare programmi di ricerca preclinica e clinica in ambito socio-sanitario con particolare riguardo alla ricerca nel settore delle patologie emergenti, quelle cronicodegenerative, le malattie rare e quelle indotte da inquinamento ambientale da valutare tenendo conto dei determinanti sociali della salute come fattori socio-economici, sociali, ambientali, di genere ecc.. In tali ambiti la Fondazione promuove l'aggiornamento culturale e la crescita professionale degli operatori del settore nonché la promozione dello sviluppo tecnologico di tutta la filiera compresa quella terapeutica. La Fondazione promuove, altresì, iniziative atte a trasferire i risultati della ricerca nella loro valorizzazione economica anche attraverso la tutela brevettuale. La Fondazione, infine, sviluppa relazioni istituzionali, sinergie e collaborazioni con altri organismi pubblici e privati nazionali ed internazionali che operano nel settore. La Fondazione cura la divulgazione dei risultati raggiunti presso i cittadini.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse.

1. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle istituzionali, in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. In via esemplificativa e non esaustiva potrà:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in

concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti ed Istituzioni, pubbliche o private, nazionali o estere, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;
- c) stipulare convenzioni e contratti, con enti ed istituzioni pubbliche o private per l'affidamento in gestione di specifici progetti o parte di essi;
- d) partecipare ad associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche o private, nazionali o estere, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) erogare premi e borse di studio finalizzate alla valorizzazione di competenze ed esperienze coerenti con le finalità stesse della Fondazione;
- f) promuovere ed organizzare, manifestazioni, convegni, incontri, studi e ogni utile iniziativa funzionale al perseguimento degli obiettivi della Fondazione, procedendo eventualmente anche alla realizzazione di pubblicazioni e tutte quelle iniziative idonee a favorire un suo organico sviluppo;
- g) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti in materia, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;
- h) svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali;
- i) collaborare con gli altri enti di ricerca in materia sanitaria presenti sul territorio.

TITOLO II COMPONENTI DELLA FONDAZIONE

Art. 4 - Componenti della Fondazione

- 1. I componenti della Fondazione si distinguono in:
 - a) Fondatore;
 - b) Socio Sostenitore;
 - c) Partecipante.

Art. 5 - Fondatore

- 1. È fondatore la Regione Basilicata.

Art. 6 – Socio Sostenitore

- 1. Può divenire Socio Sostenitore, previa delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Amministrazione, la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, e gli enti che contribuiscano al Fondo di dotazione ed anche al Fondo di Gestione, nelle forme e nella misura determinata dal Consiglio d'Amministrazione stesso.
- 2. La partecipazione è subordinata all'impegno, da parte dei soggetti di cui al comma 1, a rispettare integralmente le norme del presente Statuto, a condividere anche in

fase operativa i programmi della Fondazione e a contribuire, su base pluriennale, al Fondo di dotazione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e misure stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 7 – Partecipante

1. Può ottenere la qualifica di “Partecipante”, previa delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio d'Amministrazione, la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, beni o servizi, con le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.
2. Con successiva norma regolamentare saranno disciplinate le forme di partecipazione.

Art. 8 - Esclusione e recesso

1. Il Consiglio d'Amministrazione, su proposta del Presidente, può decidere, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti, l'esclusione dalla Fondazione di soci sostenitori e partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
 - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.
2. Nel caso di enti o persone giuridiche l'esclusione può avere luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedura di liquidazione;
 - c) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali.
3. Il fondatore e i soci sostenitori e i partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio d'Amministrazione.
4. Con l'esclusione ovvero il recesso decadono automaticamente coloro i quali ricoprono cariche come espressione del soggetto non più appartenente alla Fondazione.

TITOLO III ORGANI

Art. 9 - Organi

1. Sono organi della Fondazione:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio d'Amministrazione;
 - c) il Revisore dei conti.
2. Gli organi della Fondazione durano in carica cinque anni salvo quanto previsto all'art. 12.
3. Il componente nominato prima della scadenza quinquennale resta in carica fino a tale scadenza.
4. Gli organi restano comunque in carica fino all'insediamento di quelli successivi.

Capo I Il Presidente

Art. 10 - Nomina

1. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto su conforme delibera della Giunta regionale della Regione Basilicata.

Art. 11 – Competenze del Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività. Convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione dirigendone altresì i lavori.
2. Il Presidente inoltre cura le relazioni esterne, supportato dal Presidente del Comitato Scientifico e di Coordinamento.

Capo II Il Consiglio d'Amministrazione

Art. 12 - Composizione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è composto, da un minimo di sette a un massimo di nove componenti. In sede di costituzione della Fondazione, è composto da sette componenti. Con l'ingresso nella Fondazione di Soci Sostenitori, questi avranno diritto complessivamente a nominare massimo due componenti nel Consiglio d'Amministrazione.
2. Il Consiglio d'Amministrazione, con l'ingresso dei soci sostenitori, è così composto da:
 - a) Presidente della Fondazione;
 - b) n.2 componenti di alto profilo professionale, nominati dalla Giunta della Regione Basilicata;
 - c) I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera e dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo e dell'IRCSS CROB di Rionero in Vulture. Ciascuna Azienda sanitaria non potrà essere rappresentata da più di un componente.

- d) n.2 componenti nominati dai soci sostenitori, con le modalità previste nel regolamento di organizzazione che la Fondazione si darà dopo la sua costituzione.
3. I componenti nominati dalla Regione Basilicata e i componenti nominati dai soci sostenitori restano in carica 5 anni. I Direttori Generali delle rispettive aziende sanitarie o ospedaliera o IRCCS, durano in carica fino alla durata del proprio mandato.
 4. I componenti del Consiglio d'Amministrazione nominati dalla Giunta Regionale possono essere riconfermati una sola volta.
 5. Con successivo regolamento si potrà prevedere l'istituzione di un Vice Presidente da nominare tra i componenti espressione dei soci sostenitori.
 6. I componenti del Consiglio d'Amministrazione, ad eccezione del Presidente e del Vice Presidente, se istituito, e dei componenti nominati dalla Giunta regionale di Basilicata, che per legge abbiano un sostituto o facoltà di delega delle proprie funzioni, possono farsi rappresentare per delega.
 7. Fino alla nomina dei componenti del Consiglio d'Amministrazione nominati dai soci sostenitori il Consiglio d'Amministrazione opera nella pienezza dei suoi poteri con i componenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

Art. 13 - Competenze del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione è l'organo di indirizzo cui spetta determinare gli obiettivi e i programmi della Fondazione nonché di verificare i risultati della gestione amministrativa.
2. Spetta al Consiglio d'Amministrazione l'adozione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) nomina del Revisore dei conti;
 - b) determinazione della misura dei compensi annui, dei gettoni di presenza e dei rimborsi di cui all'art. 24;
 - c) esame ed approvazione delle proposte formulate dal Comitato Scientifico e di Coordinamento;
 - d) scioglimento della Fondazione e devoluzione del patrimonio con deliberazione assunta all'unanimità dei componenti e l'approvazione da parte del socio fondatore;
 - e) ammissione di nuovi soci e partecipanti alla Fondazione e loro esclusione; con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti;
 - f) definizione della misura e della forma dei contributi;
 - g) adozione del documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione;
 - h) approvazione del bilancio di esercizio annuale e del bilancio di previsione predisposti dal Direttore Amministrativo;
 - i) accettazione di eredità, legati, donazioni che prevedano oneri per la Fondazione;
 - j) proposta di sfiducia del Presidente, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale della Basilicata;
 - k) sfiducia del Revisore dei conti e revoca del Direttore Amministrativo, in caso di gravi violazioni di legge o di Statuto o di reiterata inosservanza degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione, con deliberazione assunta a maggioranza dei tre quinti dei componenti;
 - l) partecipazione ad associazioni, fondazioni, comitati e, più in generale, ad istituzioni pubbliche o private senza fini di lucro.

Art. 14 - Funzionamento del Consiglio d'Amministrazione

1. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce di norma presso la sede della Fondazione almeno due volte all'anno per approvare il bilancio di previsione e il bilancio annuale di esercizio predisposti dal Direttore Amministrativo rispettivamente entro il 30 dicembre e il 30 aprile di ciascun anno. Le riunioni potranno anche avvenire in via telematica.
2. Il Consiglio d'Amministrazione può riunirsi inoltre ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta scritta di un terzo dei componenti. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. In mancanza provvederà il Revisore di conti.
3. Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne l'avviso di ricezione, ai componenti del Consiglio d'Amministrazione, al Revisore dei conti e al Direttore Amministrativo, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione.
4. In caso di particolare urgenza la comunicazione può essere effettuata 24 ore prima della data fissata per la riunione.
5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente del Comitato Scientifico e di Coordinamento, il Revisore di conti e il Direttore Amministrativo partecipano senza diritto di voto e la loro assenza non può pregiudicare la validità della riunione. Le riunioni potranno anche avvenire in via telematica.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti, salvo i casi nei quali non siano richieste, ai sensi del presente Statuto, maggioranze qualificate. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
7. Le votazioni avvengono in forma palese, ad eccezione di quelle relative ad elezioni, nomine, designazioni sfiducia e revoche, le quali si effettuano con voto segreto.
8. I verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Capo III

Il Revisore dei conti

Art. 15 – Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio d'Amministrazione scelti tra soggetti dotati di adeguata professionalità iscritti nel Registro dei Revisori legali.
2. Il Revisore dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
3. Il Revisore dei conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione.

Titolo IV

Organizzazione Amministrativa

Art. 16 – Strutture amministrative

1. Sono strutture amministrative della Fondazione:
 - a) Il Dipartimento Amministrativo;
 - b) Il Comitato Scientifico e di Coordinamento.

Capo I

Il Dipartimento Amministrativo

Art. 17 – Il Dipartimento Amministrativo

1. Il Dipartimento Amministrativo è costituito da tutte le strutture deputate alla gestione dell'attività amministrativa della Fondazione. È diretto dal Direttore Amministrativo, che ne assicura il corretto ed efficiente funzionamento, la coerenza delle attività rispetto ai programmi e agli obiettivi fissati dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione.

Art. 18 - Il Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo della Fondazione, è nominato dal Consiglio d'Amministrazione, tra persone dotate di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza nell'amministrazione di enti complessi pubblici o privati.

Art. 19 – Competenze del Direttore Amministrativo

1. Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi della Fondazione nonché svolge compiti di proposta e impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività dell'ente. In particolare spetta al Direttore Amministrativo:
 - a) predisporre il bilancio annuale di esercizio e il bilancio di previsione;
 - b) proporre al Consiglio d'Amministrazione l'approvazione e la modifica di eventuali regolamenti interni per il funzionamento operativo della Fondazione;
 - c) partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato di Scientifico e di Coordinamento. Le riunioni potranno anche avvenire in via telematica.

Capo II

Il Comitato Scientifico e di Coordinamento

Art. 20 – Il Comitato Scientifico e di Coordinamento

1. Il Comitato Scientifico e di Coordinamento (di seguito CSC) è deputato alla progettazione e alla gestione delle attività scientifiche e di ricerca della Fondazione, sulla base della programmazione annuale e pluriennale approvata dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 21 – Composizione del Comitato Scientifico e di Coordinamento

1. Il CSC è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti, nominati dal Consiglio d'Amministrazione della Fondazione tra figure di particolare esperienza in ambito Socio Sanitario nei diversi ambiti di attività che la Fondazione intenderà realizzare.

2. Il CSC dura in carica cinque anni e scade con lo scadere del Consiglio d'Amministrazione della Fondazione pertanto ciascun componente rimane in carica fino alla scadenza del CSC.

Art. 22 – Il Presidente del Comitato Scientifico e di Coordinamento

1. Il Presidente del CSC:
 - a) Convoca e coordina i lavori del CSC le cui riunioni potranno anche avvenire in via telematica;
 - b) Provvede alla organizzazione e programmazione delle sue attività;
 - c) Individua e propone al Presidente della Fondazione la definizione di rapporti di collaborazione in ambito tecnico e scientifico con realtà italiane ed internazionali operanti nell'ambito della ricerca, con particolare riferimento agli ambiti di più diretto interesse della Fondazione;
 - d) Partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio d'Amministrazione;
 - e) Supporta l'attività del Presidente della Fondazione.

Art. 23 – Compiti e organizzazione del Comitato Scientifico e di Coordinamento

1. Nell'ambito della sua azione ordinaria il CSC provvede a:
 - a) predisporre il programma annuale e pluriennale delle attività e degli obiettivi da sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione;
 - b) sovrintendere e verificare il corretto avanzamento delle progettualità in corso di realizzazione;
 - c) informare periodicamente il Consiglio d'Amministrazione circa lo sviluppo e l'avanzamento delle attività.
2. Il CSC si riunisce presso la sede della Fondazione o presso le eventuali sedi operative e di rappresentanza della Fondazione, in ragione di opportunità logistiche e di organizzazione.

TITOLO V

Compensi, rimborsi e obblighi di comunicazione

Art. 24 - Compensi e rimborsi

1. Al Presidente spetta una indennità di carica; nel caso in cui la persona incaricata sia in quiescenza la carica potrà essere svolta purché a titolo gratuito.
2. Ai componenti del Consiglio d'Amministrazione, tranne che per i Direttori Generali del Sistema sanitario regionale, spetta un gettone di presenza secondo quanto previsto dalle norme civilistiche e dalla normativa sulle istituzioni pubbliche.
3. Al Revisore dei conti spetta un compenso annuo determinato dal Consiglio d'Amministrazione.
4. Al Direttore Amministrativo e al Presidente del CSC, solo nel caso non abbia altri compensi, potrà avere un'indennità annua non superiore a quella prevista per il Presidente, nel caso in cui la persona incaricata sia in quiescenza la carica potrà essere svolta purché a titolo gratuito.
5. Ai componenti del CSC spetta un gettone di presenza pari a quello previsto per i consiglieri d'amministrazione.
6. La misura delle indennità, dei compensi e dei rimborsi è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione, con deliberazione assunta con la maggioranza dei tre quinti,

nell'ambito degli atti di indirizzo emanati dalla Regione Basilicata come socio Fondatore.

7. Al Presidente, al Direttore Amministrativo e al Presidente del CSC spetta il rimborso delle spese di viaggio nelle modalità e nei termini previsti per i dirigenti della Regione Basilicata.

Art. 25 - Obblighi di comunicazione

1. Nel caso in cui un componente degli organi o il Direttore Amministrativo o un componente del Comitato Scientifico e di Coordinamento venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Revisore dei conti, nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi il predetto conflitto.
2. Nel caso di violazione del dovere di cui al comma 1, l'interessato può essere dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione assunta dal Consiglio d'Amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

TITOLO VI VIGILANZA

Art. 26 Vigilanza

1. L'autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e leggi collegate.

TITOLO VII PATRIMONIO - RISORSE - CONTABILITA'

Art. 27 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione, anche quale risultante dall'atto costitutivo, è costituito da:
 - a) beni mobili e immobili di cui la Fondazione è proprietaria;
 - b) diritti d'uso sui beni mobili e immobili concessi da altri soggetti proprietari, pubblici o privati;
 - c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati ad incremento del patrimonio stesso;
 - d) gli apporti di qualunque natura e a qualsiasi titolo effettuati dal fondatore in sede di atto costitutivo e dagli altri soci e partecipanti.
2. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere le attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

Art. 28 - Fondo di dotazione

1. Il Fondo di dotazione disponibile per il conseguimento delle finalità statutarie è costituito da:

- a) contribuzioni e assegnazioni a qualsiasi titolo e ogni altra liberalità da parte del Fondatore, degli altri soci o partecipanti o di soggetti privati, italiani o stranieri, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
 - b) contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e/o privati, anche di ricerca, italiani ed esteri, a titolo di concorso alle spese di funzionamento e di realizzazione degli scopi della Fondazione;
 - c) contributi annuali di partecipazione del fondatore degli altri soci o partecipanti;
 - d) rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalla gestione;
 - e) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Il Fondatore si impegna a concorrere al finanziamento delle spese di funzionamento e di attività della Fondazione, nonché a garantire la copertura delle spese di investimento necessarie.
 3. La Fondazione non può distribuire o assegnare quote di utili e frazioni di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai componenti degli organi o ai dipendenti, con esclusione delle spese di funzionamento.

Art. 29 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Entro il mese di dicembre di ogni anno il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo.
3. Entro il 30 aprile successivo il Consiglio d'Amministrazione approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente predisposto dal Direttore Amministrativo, accompagnato dalla relazione del Revisore dei conti.
4. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali.
5. Il bilancio di esercizio appena approvato deve essere trasmesso al Fondatore e agli altri soci sostenitori, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Revisore di conti.
6. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
7. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, per le sole circostanze di urgenza e indifferibilità, debbono essere ratificati dal Consiglio d'Amministrazione. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
8. E' vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

TITOLO VIII
SCIoglimento - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Scioglimento

1. In caso di scioglimento per qualunque causa i beni concessi in uso alla Fondazione tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti.
2. I beni conferiti in proprietà a titolo gratuito da parte del Fondatore e dei soci sostenitori o partecipanti, all'atto dello scioglimento della Fondazione, verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, ai soggetti individuati per essere destinati a scopi di pubblica utilità.
3. Il restante patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che ne nomina il liquidatore, alla Regione Basilicata o ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 31 – Foro Competente

1. Per tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità è competente il Foro di Potenza.

Art. 32 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.


Potenza,

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 10-12-14

al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

